

DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA DETENZIONE DI CANI NEL TERRITORIO COMUNALE

ART.1

Le presenti norme disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di cani del territorio comunale di CALDES.

ART. 2

Le persone che intendono detenere, a qualsiasi titolo, cani di qualunque razza, aventi età superiore a 3 (tre) mesi, sono tenute entro il termine di cinque giorni, a notificare il possesso all'Ufficio Comunale, il quale provvede ad apposita registrazione ai fini della vigilanza urbana.-

Inoltre ogni proprietario è responsabile delle vaccinazioni obbligatorie preventive alla popolazione canina previste dalla legge.

ART. 3

All'atto della denuncia l'Amministrazione comunale attribuirà ad ogni cane un numero. Questo sarà segnato su piastrina a spese del proprietario.-

La piastrina, portata al collare, deve garantire in ogni momento la identificazione del cane: la mancata identificazione è soggetta a sanzione amministrativa. In prima applicazione delle presenti norme (indipendentemente dalla denuncia prodotta in precedenza) è fatto obbligo ad ogni proprietario di provvedere a quanto indicato nel presente articolo.

ART. 4

La detenzione dei cani non deve essere pregiudiziale alla salute umana, né arrecare disturbo o molestia al vicinato.

Al verificarsi dei suddetti inconvenienti, su denuncia, il Sindaco, sentito ove ricorra il responsabile dei servizi, il Veterinario ed il Vigile Urbano, può disporre accertamenti sanitari sui soggetti e sulle condizioni di detenzione degli stessi, l'applicazione di sanzioni amministrative fino a disporre l'alloggiamento del cane presso le strutture di cui alla legge 14.08.1991, n. 281.

ART. 5

E' vietato lasciare vagare i cani sciolti per le strade, piazze pubbliche, parchi e giardini nonché consentire agli stessi di uscire liberamente dall'alloggio privato o dal luogo di detenzione incustoditi.- Se condotti in luoghi e locali pubblici o su mezzi pubblici per gli stessi è reso obbligatorio l'uso della museruola e del guinzaglio in modo tale che il cane venga trattenuto il più possibile vicino all'accompagnatore.- Per i cani di piccola taglia è sufficiente il guinzaglio.

E' fatto inoltre divieto di introdurre cani in luoghi di cura e negli esercizi commerciali, laboratori o locali ove si eserciti la produzione, la manipolazione o la vendita di alimenti e bevande.

ART. 6

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani che si trovino entro i confini di luoghi sorvegliati purchè non aperti al pubblico.

Se il suolo privato è aperto al pubblico, i cani vanno tenuti a catena o rinchiusi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alla persone.

La catena dovrà avere robustezza tale da non subire strappi e lunghezza che consenta all'animale adeguato esercizio motorio pur impedendogli di uscire dal suolo privato. E' comunque prescritta l'esposizione ben visibile, del cartello "ATTENTI AL CANE".

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate, delle forze di polizia e dei non vedenti quanto sono usciti per servizio.

ART. 7

E' vietato l'accesso dei cani nei parchi e giardini pubblici, nelle aree sportive e nei cimiteri.

ART. 8

Le infrazioni alle disposizioni delle presenti norme sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320, dall'art. 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e dall'art. 5 della Legge 14.08.1991, n. 281.

Verrà inoltre applicato l'art. 672 del Codice Penale (ora depenalizzato) il quale prevede che chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persone inesperte, è punito con la sanzione amministrativa da Lire 50.000.= a Lire 500.000.=.

ART. 9

Per quanto non previsto dal presente disciplinare e in particolare per le norme in materia igienico-sanitaria e veterinaria, si fa riferimento al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320 e al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, nonché alla Legge 14.08.1991, n. 281.

E' RESA INOLTRE OBBLIGATORIA L'OSSERVANZA NON SOLO DELLE PRESCRIZIONI CHE IL Sindaco, in casi di particolare importanza, di estrema necessità o di urgenza, riterrà di dettare con speciali ordinanze, ma anche degli ordini verbali che per ragioni contingenti fossero impartiti dalle competenti Autorità.

ART. 10

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 96 del D.P.G.R. 14.10.1993, n. 19/L, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni.-